

COMUNE DI ALTOFONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



In ottemperanza alle disposizioni di cui al **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020** recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del CoVid 19 nell'intero territorio nazionale;

SI RENDE NOTO

che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a partire dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- **E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
- **evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;**
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;**
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;

- sono consentite le attività di **ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00**, con **obbligo**, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** di cui all'allegato 1 lettera d), **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.**

L'attività può comunque proseguire (a porte chiuse) negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio;

- sono consentite tutte le **altre attività commerciali** a condizione che il gestore garantisca un **accesso** ai predetti luoghi con **modalità contingentate** o comunque **idonee a evitare assembramenti di persone**, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la **distanza di almeno un metro** di cui all'allegato 1 lettera d) tra i visitatori, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.**

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture **dovranno essere chiuse;**

- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.

La chiusura non è disposta- per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale** di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente l'8 marzo 2020 (quindi dal 23 febbraio), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;

Per la regione Sicilia, occorre registrarsi al seguente link:

- http://www.costruiredalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php

In caso di comparsa di sintomi, occorre chiamare i numeri di emergenza 1500 e/o 112 e porsi in autoisolamento in attesa di indicazioni da parte dell'operatore di sanità pubblica.

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il mancato rispetto degli obblighi suddetti è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.**

Il Sindaco
Angelina De Luca

L'Assessore alla Protezione Civile
Maria Francesca Ciaccio